N. 04843/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Caturano Autotrasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Ricciardelli e Antonio Ricciardelli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Martucci n. 48 presso L. Verde;

contro

Prefettura di Caserta e Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.del provvedimento cat. 12b.16/ANT/AREA 1, prot. n. 40230 in data 15.7.2015, trasmesso alla società ricorrente con nota del Dirigente dell'Area 1 del 15.7.2015

con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha rigettato la domanda di iscrizione della s.r.l. Caturano Autotrasporti nell'elenco dei forniitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di inflltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 52 della legge 6.11.2012 n. 190, c.d. white list provinciale;

2.di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali tra cui le relazioni delle Forze dell'Ordine, indicate nella parte motiva e datate 6.3.2015,20.4.2015, 7.5.2015 e 12.6.20 15, mai notificate alla ricorrente e con riserva di successivo ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che il ricorso, all'esame sommario proprio della cognizione cautelare, non sia assistito dal prescritto fumus boni juris, in relazione alla pluralità di elementi considerati dall'Amministrazione e al diverso esito delle impugnative avverso i provvedimenti interdittivi emessi nei confronti delle diverse società facenti capo al gruppo familiare dei Caturano;

RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistano giusti motivi di equità per compensarle tra le parti in ragione della complessità della vicenda e della valutazione a farsi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima)

a)rigetta l'istanza cautelare di sospensiva;

b)compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente Ida Raiola, Consigliere, Estensore Gianluca Di Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 13/01/2016
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)